

ti Esigenze per la tenuta di fagiani da caccia (fagiano comune, *Phasianus colchicus*)

Informazioni di carattere generale

Il fagiano comune è originario del Caucaso Meridionale e di varie zone dell'Asia ed è stato introdotto in Europa centrale già in epoca romana. È un animale di brughiera o di boschi radi e vive prevalentemente a terra. Per questo motivo abbisogna di voliere spaziose con un suolo adeguato e strutturate internamente con numerosi ripari visivi.



Base legale

La tenuta di fagiani è regolamentata dall'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) del 23 aprile 2008, dal regolamento cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RALCC) del 11 luglio 2006 e dall'informazione dell'Ufficio federale di veterinaria del 27 novembre 1992 riguardante le autorizzazioni per la tenuta d'animali selvatici indigeni sottoposti alla legislazione sulla caccia (800.109.06).

Autorizzazione

La tenuta di fagiani è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio del Veterinario Cantonale sentito il preavviso dell'Ufficio caccia e pesca (art. 12, RALCC). La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata compilando l'apposito formulario e allegando piani della struttura e possibilmente delle fotografie (<http://www.ti.ch/vet>).

La tenuta di altre specie di fagiano come ad esempio il fagiano dorato (*Chrysolophus pictus*), il fagiano argentato (*Lophura nycthemera*) o il fagiano di Lady Amherst (*Chrysolophus amhersti*) non richiede un'autorizzazione.

Esigenze della struttura

Per un gruppo da uno a quattro fagiani occorre **una voliera con superficie minima di 10 m²** e un volume di 20 m³. Per ogni ulteriore animale occorrono 2m² di superficie supplementare. All'interno della voliera deve essere predisposto un riparo e degli schermi visivi per dare la possibilità agli animali di nascondersi (piante o altro). Parte del fondo deve essere costituito da sabbia o terra pulita e asciutta per i bagni di sabbia.

Messa in libertà di animali selvatici allevati in cattività

In base all'art. 16 RALCC la messa in libertà di selvaggina è subordinata ad un'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio della caccia e della pesca. Nel caso di lanci non autorizzati la selvaggina può essere eliminata dagli agenti della polizia della caccia.

Import – export

L'importazione o l'esportazione possono avvenire unicamente con una autorizzazione. Per le importazioni verso la Svizzera occorre indirizzare la richiesta tramite l'apposito formulario direttamente all'Ufficio federale di veterinaria.

Indirizzi Utili

- Ufficio del veterinario cantonale, Via Dogana 16, 6500 Bellinzona
tel: 091 814 41 00, fax: 091 814 44 44, <http://www.ti.ch/vet>
- Ufficio federale di veterinaria: <http://www.bvet.admin.ch/>